

Regolamento sull'Imposta di soggiorno

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011 Modificato con:

Deliberazione del C.C. n. 70 del 21.12.2012 Deliberazione del C.C. n. 13 del 04.04.2013 Deliberazione del C.C. n. 13 del 30.03.2017 Deliberazione del C.C. n. 55 del 21.12.2017 Deliberazione del C.C. n. 21 del 09.07.2020

Deliberazione del C.C. n. 56 del 23.12.2020

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
- 2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento della maggiori spese connesse ai flussi turistici.
- 3. La Giunta relaziona annualmente al Consiglio Comunale sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.
- 4. Le funzioni relative alla gestione e riscossione dell'imposta sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.a. (S.E.PI. S.p.a.) ai sensi dell'art. 21 del Regolamento generale delle entrate.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
- 2. E' altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 50/2017, per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa quella che prevede la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Titolo II Dell'imposta dovuta per il pernottamento nelle strutture ricettive

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto gestore della struttura ricettiva

- 1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Pisa.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 Misure dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e comunque entro 5,00 Euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento. Per le strutture alberghiere, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".
- 2. Le misure di imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'articolazione contenuta nell'Allegato n. 1 al presente regolamento.
- 3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 5

Esenzioni

- 1. Sono esenti dall'imposta i pernottamenti del soggetto passivo, nella stessa struttura ricettiva:
- successivi al quinto giorno consecutivo, nel periodo che va dal settimo giorno precedente la Pasqua alla prima domenica del mese di novembre;
- successivi al terzo giorno consecutivo, nel restante periodo.

Art. 5-bis

Registrazione dei dati

- 1. Il gestore della struttura ricettiva registra il numero dei soggiornanti e dei pernottamenti, anche se esenti, con rendicontazione mensile sul portale telematico a tal fine messo a disposizione dal Comune. La rendicontazione mensile deve essere autenticata, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono realizzati i pernotti, tramite l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
- 2. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.

Art. 6

Dichiarazioni

1. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

Versamenti

- 1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo versa al Comune l'imposta dovuta dal soggetto passivo.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva indica l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno riportandolo, con separato dettaglio, nel documento fiscale relativo al prezzo del pernottamento, emesso in base alla vigente disciplina in materia di Imposta sul valore aggiunto.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
- 4. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a.

Art. 7-bis Comunicazioni del gestore della struttura ricettiva

[abrogato]

Art. 7-ter

Obbligo di esposizione di cartellonistica informativa

- 1. Il gestore della struttura ricettiva espone, all'interno della struttura ed in modo ben visibile al pubblico, idonea cartellonistica informativa sugli obblighi in materia di imposta di soggiorno cui è soggetto il soggiornante e sulle relative sanzioni.
- 2. La cartellonistica di cui al comma precedente è predisposta e fornita, a titolo gratuito, da S.E.PI. S.p.a. al gestore della struttura ricettiva.

Titolo III Dell'imposta dovuta per la locazione breve

Art. 7-quater

Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta

1. Il soggetto passivo d'imposta è il locatore dell'immobile in regime di locazione breve di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, il soggetto responsabile dell'imposta, ovvero colui che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento del predetto canone o corrispettivo, è responsabile del pagamento dell'imposta e degli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7-quinquies Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata in proporzione al canone o corrispettivo della locazione breve.
- 2. L'aliquota d'imposta da applicare è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. L'aliquota si intende prorogata di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 7-sexties Registrazione dei dati

- 1. Il locatore ovvero, in via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la locazione, registra sul portale telematico messo a disposizione dal Comune la data di inizio e data di fine della locazione e l'importo del canone o corrispettivo. La registrazione mensile è autenticata tramite l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
- 2. Il soggetto di cui al comma precedente è tenuto alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.

Art. 7-septies Dichiarazioni

1. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7-octies Versamenti

- 1. Entro il termine di durata della locazione, il soggetto passivo corrisponde l'imposta al responsabile d'imposta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta ed al successivo versamento.
- 2. Il responsabile d'imposta effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in ciascun mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
- 3. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a.

Titolo IV Controlli, sanzioni e altre disposizioni di carattere generali

Art. 7-nonies Conto della gestione

- 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il gestore della struttura ricettiva e, per le locazioni brevi, il responsabile d'imposta, trasmettono alla S.E.PI. S.p.a. il conto della gestione, riferito all'anno precedente, nel quale sono indicate le riscossioni e i versamenti dell'imposta.
- 2. Il conto della gestione è trasmesso telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione e conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la presentazione del conto cartaceo, debitamente sottoscritto.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i versamenti dell'imposta dovuta fino al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020.

Attività di controllo

- 1. La S.E.PI. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva e del responsabile d'imposta; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.
- 1-bis. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele dichiarazione sono emessi, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- 2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
- 3. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette alla S.E.PI. S.p.a., con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.

Art. 9 Sanzioni

- 1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 6 e 7-septies si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
- 3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5-bis, 7-ter, 7-sexties, e 7-nonies, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, del responsabile d'imposta, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.
- 3-bis. Per l'omissione o infedeltà nella registrazione mensile dei dati, di cui all'art. 5-bis e all'art. 7-sexties, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- 4. [abrogato]
- 5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- 6. [abrogato]
- 7. [abrogato]
- 8. Per l'omessa o non conforme esposizione della cartellonistica informativa prevista dall'art. 7-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- 9. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione del conto della gestione previsto dall'art. 7-nonies del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente.

Art. 11

Compensazioni e rimborsi

- 1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.
- 2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 3. Le norme di cui al presente articolo si applicano all'imposta di soggiorno in deroga alla disciplina degli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento generale delle entrate.

Art. 11-bis

Funzionario responsabile dell'imposta

1. La S.E.PI. S.p.a. designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta di soggiorno, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie. L'atto di designazione del funzionario responsabile dell'imposta è immediatamente trasmesso al Comune.

Art. 12 Pubblicità

- 1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune.
- 2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

Titolo V Norme finali e transitorie

Art. 13 Norma di rinvio

- 1. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della Legge 296/2006.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento generale delle entrate.

Art. 14 Norme finali e transitorie

- 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:
- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 marzo al 31 maggio 2012, entro il 18 giugno 2012;
- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2012, entro il 17 settembre 2012;
- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2012, entro il 17 dicembre 2012.
- 2. L'art. 7-bis del presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2013.
- 3. L'art. 7-ter del presente Regolamento si applica dal 1 luglio 2013.
- 4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 si applicano per le violazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.
- 5. Le disposizioni dell'art. 5-bis si applicano dal 1 luglio 2017. La registrazione dei dati di cui all'art. 5-bis, relativi al periodo d'imposta dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2017
- 6. Il comma 2 dell'art. 2 e gli articoli da 7-sexties a 7-octies del presente regolamento si applicano dal 1 marzo 2018.
- 7. In considerazione della situazione straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19, il pernottamento nelle strutture ricettive e la locazione breve di immobili, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente regolamento, sono esenti dall'imposta di soggiorno nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
- 8. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo dal 1 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 agosto 2020.
- 9. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7-octiex, il responsabile d'imposta effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 agosto 2020.
- 10. In applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, a seguito della quale l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha individuato strutture ricettive aventi

funzioni di accoglienza collettiva per assistenza a pazienti paucisintomatici affetti da COVID-19, sono esenti da imposta i pernottamenti realizzati presso le predette strutture, per tutta la durata di tale destinazione. Sono altresì esenti da imposta i pernottamenti effettuati dal personale sanitario accolto, per lo svolgimento del servizio relativo all'emergenza epidemiologica COVID-19, presso strutture ricettive a tale scopo individuate dalla Regione Toscana.

Art. 15 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.
- 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2012, salvo quanto previsto dal precedente art. 14.

Allegato n. 1 – Articolazione delle misure dell'Imposta di soggiorno

Misure relative al soggiorno nelle strutture ricettive

A) Strutture alberghiere

Classificazione	
1 stella	
2 stelle	
3 stelle	
4 stelle	
5 stelle	

B) Campeggi

Classificazione	
1 stella	
2 stelle	
3 stelle	
4 stelle	

C) Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva

Tipologia	
Ostelli	
Case per ferie ed altre strutture	

D) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Tipologia
Affittacamere professionali
Affittacamere non professionali
Case vacanze
Residenze d'epoca

E) Residence

Classificazione	
2 chiavi	
3 chiavi	
4 chiavi	

F) Agriturismo

Classificazione	
1 spiga	
2 spighe	
3 spighe	

Aliquota per le locazioni brevi